

2. — Le convenzioni simili relative alla dogana e al fondaco di Monopoli, già stiputate dal cav. Tomaso Comito da Salerno, secreto in Puglia, con Angelo *Baldo* (sic, *Boldù*?) viceconsole veneto e con Giovanni Barbarigo, 4 articoli:

3. — Simili relative alla dogana e al fondaco di Giovinazzo, 19 articoli.

4. — Simili relative alla dogana e al fondaco di Bari, 27 articoli.

Aggiungono poi due articoli relativi a consuetudini non iscritte, praticate a favore dei veneziani (come ordina l'allegato H), cioè: che gli ufficiali regi delle città della Puglia continuino a pagare pei veneziani il diritto d'arboragio nella città di Viesti (*Vestiarum*) dovuto al duca di Durazzo, e che sia scontato ai veneziani medesimi quel più che avessero pagato per l'applicazione a loro riguardo delle tariffe comuni dal 1 settembre al giorno della ratificazione delle convenzioni confermate. Il presente varrà dal 1 settembre passato.

ALLEGATO E: (1346?), ind. XV, Settembre 29. — Roberto despoto di Romania, principe di Acaia e di Taranto, capitano generale nel regno di Napoli, ai mastri portolani e procuratori regi nella Puglia. Ingiunge loro di osservare le norme usate in antico nel trattamento dei negozianti veneti, delle lor merci e nell'esazione dei diritti, tasse ecc. dai medesimi.

Data a Napoli.

ALLEGATO F: (1346), ind. XV, Novembre 4. — Giovanna regina di Napoli, ai mastri portolani e procuratori regi nella Puglia. Conferma e vuole eseguito letteralmente l'allegato E,

Data a Napoli.

ALLEGATO G: (1347), ind. XV, Gennaio 5. — Giovanna regina di Napoli, ai mastri portolani e procuratori regi nella Puglia ed ai loro dipendenti. Ad istanza del console veneto, comanda l'osservanza delle consuetudini e patti antichi verso i mercanti veneti, e circa la liberazione dei medesimi e delle loro merci.

Data a Napoli.

ALLEGATO H: (1347), ind. XV, Febbraio 17. — Giovanna regina di Napoli ai mastri portolani della Puglia. Ad istanza di Pietro Arimondo console veneto nel regno, ordina che oltre alle convenzioni scritte, siano osservate anche certe consuetudini non iscritte che si praticavano coi negozianti veneti, previa diligente informazione.

Data a Napoli.

233. — 1354, ind. VIII, Ottobre 4. — c. 243 t.^o — Roberto imperatore ecc., principe di Taranto ecc., ai giustizieri, vicari e mastri portolani della Terra di Bari ed ai doganieri, fonticari ecc. in Trani. Ad istanza dei negozianti veneti di quest'ultima città, ordina che i medesimi non siano tenuti a pagare se non una volta il diritto di uscita su certe merci che, dopo imbarcate per Venezia, furono scaricate per timore della squadra genovese.

Data a Napoli per mano di Giovanni arcivescovo di Acerenza, protonotario del principe.

234. — 1358, ind. XI, Gennaio 5. — c. 244. — Roberto imperatore ecc.,